



Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n. 148

REGOLAMENTO ELETTORALE

(aggiornato al 23 febbraio 2022)

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE,
STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI DELEGATI**

**A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per il rinnovo
dell'Assemblea**

Art. 1

Indizione delle elezioni

- 1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.
- 2 - Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
- 3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l'Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

- 1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
- 2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che, a norma dell'art. 5 dello Statuto, risultano iscritti al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e chesiano in regola con il versamento dei contributi.

Art.3

Presentazione delle liste

- 1 - Le liste dei candidati vanno depositate presso la Sede del Fondo e vanno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1. A tale deposito provvede un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
- 2 - All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell'Assemblea concorrono:
 - a) liste a carattere nazionale presentate - congiuntamente o disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse;
 - b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle aziende associate al Fondo. A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione.
Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente della Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 4.
La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste.
- 3 - E' considerata non valida la firma apposta da un candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
- 4 - Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 20 e superiore a 45.
- 5 - Le liste devono contenere l'indicazione dei promotori ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda dalla quale il candidato dipende e qualifica contrattuale.
L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste. I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.
- 6 - Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Art. 4

Commissione elettorale nazionale

1 - Entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 7 da un rappresentante per ciascuna lista di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 3, sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo comma 3.

2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.

3 - La Commissione elettorale, indica le modalità di votazione di cui ai successivi 5 e 5 bis e la comunica alle OO.SS , riceve dal Presidente del Fondo l'elenco dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:

- a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
- b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
- c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4 - La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare alla Commissione elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.

5 - Accertata l'ammissibilità delle liste, la Commissione elettorale è definitivamente costituita ed è composta compiutamente dai membri di cui al precedente comma 1.

6 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate all'unanimità dei componenti.

7 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5, 5 bis e 6;
 - b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
 - trasmette a ciascuna azienda l'elenco dei lavoratori soci con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto unitamente alle liste presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;
 - provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori soci relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere esposti nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - c) invia alle aziende in tempo utile, provvedendo alla relativa annotazione, un congruo numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima per consentire la consegna ai lavoratori soci insieme alla busta paga del mese in corso. Contestualmente il lavoratore appone la propria firma per ricevuta sull'apposito elenco;
 - d) provvede ad inviare direttamente, a mezzo posta, agli altri lavoratori soci la scheda elettorale corredata di apposita busta per la restituzione;
 - e) riceve da ciascuna azienda, con apposito plico chiuso e sigillato, le schede elettorali non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto al voto nonché il relativo elenco attestante il ricevimento della scheda elettorale da parte dei lavoratori soci. Il plico dovrà pervenire alla Commissione elettorale nazionale entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale;
 - f) procede, come previsto al successivo art. 6, alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 5;
 - g) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;
 - h) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante affissione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - i) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 8 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Art.5

Modalità di votazione

1 - La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate e ammesse, con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa o del gruppo sottoscrittore.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

2 - Le schede elettorali, inviate dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 4, comma 7, riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla e i candidati di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità. Accanto alla sigla di ciascuna lista sarà apposto un riquadro riservato all'espressione del voto di lista.

3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

4 - L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "x" nel riquadro predisposto a norma del precedente comma 2.

5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

- a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;
- b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista.

6 - Il voto è nullo quando l'elettore:

- a) abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più liste;
- b) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato inserito in una lista diversa;
- c) non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti.

È inoltre nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

8 - La restituzione della scheda contenente il voto espresso viene effettuata dal lavoratore socio mediante l'apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale.

Art. 5 bis

Modalità di votazione con piattaforma informatica

In alternativa alla modalità di votazione di cui al precedente art. 5, le OO.SS. possono eleggere i rappresentanti in Assemblea anche attraverso piattaforme informatiche gestite da soggetti accreditati, che garantiscano le stesse condizioni di libertà di espressione e riservatezza del voto di cui al precedente articolo.

Attraverso l'utilizzo della modalità elettronica, le Aziende e le OO.SS. riceveranno oltre alla scheda elettorale con la data delle elezioni, anche tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di voto per mezzo della piattaforma informatica, che sarà indicata sul sito internet del Fondo Astri (www.astrifondopensione.it).

Scaduto il termine fissato per l'elezione, il Comitato elettorale, acquisito l'esito del voto, procederà alla proclamazione dei nominativi eletti componenti dell'Assemblea, redigendo apposito verbale e comunicandone i risultati alle Fonti istitutive ed agli organi di Astri Fondo Pensione".

Art.6

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1 - La Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta dalle aziende e conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andranno allegate le liste elettorali.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori soci aventi diritto al voto;
- il numero delle schede elettorali inviate alle aziende, di quelle consegnate ai lavoratori, di quelle non utilizzate e non ritirate;
- il numero dei lavoratori che hanno votato;
- il numero di voti attribuito a ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.

2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:

- a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
- b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento: divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per

il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa. I seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra. In caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;

- c) proclama gli eletti sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.

Art.7

Sostituzione degli eletti

- 1 - Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di socio ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

B) Elezione dei rappresentanti delle aziende per il rinnovo dell'Assemblea

Art. 8

Indizione delle elezioni

- 1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.

- 2 - Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
- 3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l'Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 9

Elettorato attivo e passivo

- 1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive Aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
- 2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i rappresentanti delle aziende che, a norma dell'art. 5 dello Statuto, risultano iscritte al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che siano in regola con il versamento dei contributi.

Art.10

Presentazione delle liste

- 1 - Le Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo provvedono congiuntamente alla formazione di una lista elettorale unica che sarà composta sulla base di criteri volti ad assicurare l'elezione di un numero di rappresentanti commisurato alla consistenza degli iscritti al Fondo dipendenti da ciascuna azienda, fatte salve le specifiche

intese intervenute per favorire la più larga rappresentatività possibile delle aziende associate al Fondo. In ogni caso sarà salvaguardata l'elezione di almeno un candidato in rappresentanza delle imprese di cui al 2° comma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo.

- 2 - La lista dei candidati rappresentanti le aziende associate va depositata presso la sede del Fondo e presentata alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 11 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 8. A tale deposito provvede, a nome e per conto delle Associazioni imprenditoriali firmatarie dell'Accordo istitutivo del Fondo, un rappresentante da esse designato; questi dovrà depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.
- 3 - Tale lista dovrà essere composta da un numero complessivo di candidati non inferiore a 30 e non superiore a 45, i cui nominativi saranno contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda alla quale il candidato fa riferimento.
- 4 - La lista riporterà accanto al nome della azienda associata quello del candidato che la rappresenta.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.

Art.11

Commissione elettorale nazionale

- 1 - Entro il termine di sette giorni dalla indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.
- 2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.
- 3 - La Commissione elettorale indica le modalità di votazione di cui ai successivi art. 12 e 12 bis e la comunica alle Aziende, riceve dal Presidente del Fondo l'elenco delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

- c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate all'unanimità dei componenti.

5 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 12, 12 bis e 13;
- b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale, trasmette a ciascuna azienda associata la lista presentata e le istruzioni per la votazione;
- c) invia a ciascuna azienda, provvedendo alla relativa annotazione, un numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data delle elezioni, variabile in funzione del numero dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto. La Commissione predisporrà schede elettorali di diverso valore (1, 5, 10, 100, 250 voti), che saranno consegnate a ciascuna azienda associata in numero da eguagliare in valore quello dei lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto;
- d) riceve da ciascuna azienda le schede utilizzate per la votazione e procede, come previsto al successivo art. 13 alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 12;
- e) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;
- f) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti;
- g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

6 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Art.12

Modalità di votazione

1 - La votazione avviene a mezzo di scheda che riporta la lista presentata.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

2 - Le schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 11, comma 5, lettere a) e c), riprodurranno i nomi dei candidati e dell'azienda di riferimento e indicheranno il numero di voti a disposizione di ciascuna azienda che sarà pari, nel complesso, a quello dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo con diritto di voto. In testa alla scheda elettorale sarà apposto un riquadro riservato all'espressione del voto di lista.

3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

4 - La votazione avviene apponendo il segno "x" nel riquadro relativo alla lista predisposto a norma del precedente comma 2.

5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della lista stessa;

b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della lista stessa.

6 - È nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

8 - La restituzione delle schede contenenti il voto espresso viene effettuata dall'azienda associata mediante l'apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale.

Art. 12 bis

Modalità di votazione con piattaforma informatica.

In alternativa alla modalità di votazione di cui al precedente art. 12, le Aziende possono eleggere i rappresentanti in Assemblea anche attraverso piattaforme informatiche gestite da soggetti accreditati, che garantiscano le stesse condizioni di libertà di espressione e riservatezza del voto di cui al precedente articolo.

Attraverso l'utilizzo della modalità elettronica, le Aziende e le OO.SS riceveranno oltre alla scheda elettorale con la data delle elezioni, anche tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di voto per mezzo della piattaforma informatica, che sarà indicata sul sito internet del Fondo Astri (www.astrifondopensione.it).

Scaduto il termine fissato per l'elezione, il Comitato elettorale, acquisito l'esito del voto, procederà alla proclamazione dei nominativi eletti componenti dell'Assemblea, redigendo apposito verbale e comunicandone i risultati alle Fonti istitutive ed agli organi di Astri Fondo Pensione".

Art.13

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

- 1 - La Commissione elettorale nazionale, conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero delle aziende associate aventi diritto al voto, il numero delle schede elettorali inviate ed il numero di voti spettanti a ciascuna di esse;
 - il numero delle aziende che hanno votato ed il totale dei voti da esse espressi;
 - il numero di voti attribuito alla lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
- 2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì alla individuazione ed alla proclamazione dei candidati eletti, nel numero di seggi stabilito, sulla base dell'ordine progressivo di lista.

Art.14

Sostituzione degli eletti

- 1 - Qualora un'azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, il componente eletto in sua rappresentanza decade e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.
- 2 - In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, l'azienda è tenuta a

darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o del verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In mancanza, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

- 3 - Qualora il rappresentante di un'azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci, l'azienda, entro dieci giorni dall'elezione, dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea. In mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.

Art.15

Disposizione finale

- 1 - Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori soci e della rispettive aziende, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.